

COMUNE DI DOGNA

Provincia di Udine

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Il Bilancio di Previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare alle missioni e ai programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il Bilancio di Previsione 2018-2020 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011. Il nuovo sistema contabile armonizzato ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. Previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. Diverse attribuzioni di competenza per l'approvazione delle variazioni di bilancio;
4. Nuovi principi contabili, tra i quali quello di competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e del Fondo Pluriennale Vincolato;
5. Previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. Nuovo Documento Unico di Programmazione (DUP) in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo: i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili; i vincoli derivanti dai trasferimenti; i vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti; i vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- d) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- f) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- g) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili sul proprio sito internet, fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del DLgs n. 267/2000;
- h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Nell'illustrare le entrate, si premette che sono considerati gli effetti della legge di stabilità 2018, che ha previsto anche per il 2018 il blocco degli aumenti dei tributi locali, fatta eccezione per la TARI. E' stata inoltre confermata l'abolizione della TASI sull'abitazione principale e dell'IMU sui terreni agricoli (in riferimento ai terreni agricoli il Comune di Dogna risultava già esente in quanto ente prevalentemente montano), con relativa compensazione del minor gettito mediante diminuzione dell'extrageffito IMU dovuto alla Regione.

Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2018-2020 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ovvero, le basi informative e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Le spese

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni di € 519.414,93 per il 2018, € 467.952,69 per il 2019 e € 486.659,47 per il 2020, sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle esigenze, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art.3 del Decreto Legislativo n. 118/2011, così come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato modificato dall'art. 1 comma 882 della L. 205 del 27.12.2017 che prevede: "Con riferimento agli enti locali, il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente al fine di individuare le categorie di entrata di dubbia esigibilità ed è stato effettuato il calcolo della media tra gli incassi e gli accertamenti degli esercizi dal 2013 al 2017.

Le categorie di entrata individuate dal Comune di Dogna ai fini della determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità sono: la Tassa rifiuti (TARI), e gli affitti.

L'Ente ha optato per la modalità di calcolo del fondo con la media aritmetica sui totali e lo stanziamento in spesa del "Fondo crediti di dubbia esigibilità" nel bilancio 2018-2020 è stato formulato applicando le percentuali di accantonamento minimo.

L'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità è stato pertanto determinato in Euro 14.058,35 per l'anno 2018, Euro 10.541,90 per l'anno 2019 ed Euro 11.782,13 per l'anno 2020. Il relativo stanziamento è stato correttamente contabilizzato alla missione 20 "Fondi e accantonamenti" - programma 02 "Fondo crediti di dubbia esigibilità", titolo I "Spese correnti".

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva di competenza previsto dal comma 1 dell'art. 166 del TUEL non può essere inferiore allo 0,30% e superiore al 2% del totale delle spese correnti (Titolo I). Solo per gli enti che utilizzano entrate vincolate per spese correnti o fanno ricorso all'anticipazione di tesoreria il limite minimo del fondo viene stabilito nello 0,45%.

Nel Bilancio di Previsione è stato iscritto un fondo di riserva pari a:

Euro 3.000,00.- per l'anno 2018, pari a circa 0,50% delle spese correnti;

Euro 3.000,00.- per l'anno 2019, pari a circa 0,60% delle spese correnti;

Euro 3.000,00.- per l'anno 2020, pari a circa 0,60% delle spese correnti.

Oltre al Fondo di Riserva classico, è previsto un ulteriore fondo che dal 2016 fa il suo ingresso nei bilanci di previsione riformati dal D.Lgs. n.118/2011 e che va a sommarsi al precedente ovvero il "Fondo di Riserva di Cassa".

L'obbligo di stanziare un fondo di riserva di cassa è previsto dal comma 2 quater dell'art.166 del TUEL, che ne quantifica anche la dimensione minima, fissata allo 0,2 per cento delle spese finali (ossia quelle dei primi tre titoli del bilancio armonizzato), mentre non è previsto un tetto massimo. Il fondo nasce con l'intento di supportare l'ente per fronteggiare variazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie in conseguenza del valore autorizzatorio delle previsioni di cassa.

Nel bilancio di previsione è stato, quindi, iscritto l'importo di Euro 3.000,00.-, pari allo 0,37% delle spese finali totali.

Fondo pluriennale vincolato

Con riferimento alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.Lgs. n.118/2011, si è reso necessario rendere le previsioni di bilancio coerenti con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata con riferimento alla previsione del fondo pluriennale vincolato secondo i criteri indicati nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. La normativa estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Con determina n. 400 del 29/12/2017 dell'Area Amministrativa è stato quantificato in Euro 15.566,18 il Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti del bilancio 2018.

Lo stanziamento del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente riguarda spese finanziate da contributi con specifica destinazione, nonché la quota relativa alla premialità del salario accessorio (fondo per la contrattazione integrativa).

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione non sono stati previsti accantonamenti per passività potenziali. Gli accantonamenti saranno eventualmente determinati in sede di approvazione del conto consuntivo.

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
		Fondo rinnovi contrattuali	5.000,00
		ACQUISTO DEFIBRILLATORE	500,00
		SPESE ASSICURAZIONE IMPIANTO BIOMASSA	4.000,00
		INCARICO PER INVENTARIO COMUNALE	3.904,00
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	10.000,00		
Progetto "Anello della Grande Guerra"	12.015,00	Progetto "Anello della Grande Guerra"	12.015,00
TOTALE ENTRATE	22.015,00	TOTALE SPESE	25.419,00

Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2017

Il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2017 non è stato determinato.

Nel Bilancio di Previsione 2018 è previsto l'applicazione del fondo vincolato per restituzione dell'anticipazione regionale di cassa di € 140.000,00.-.

Elenco degli interventi programmati per spese in conto capitale finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2018-2020 sono previste spese in conto capitale, così come segue:

Tipologia	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Spese in conto capitale	291.895,68	6.900,00	6.900,00

Per la copertura di tali spese l'ente non ha previsto il ricorso all'indebitamento.

Le spese trovano prevalentemente copertura nei contributi in conto capitale erogati da amministrazioni pubbliche e correlati agli investimenti corrispondenti per totali € 280.395,68.

Altre entrate in conto capitale per totali € 11.500,00 si riferiscono all'alienazioni di terreni per € 4.600,00, al fondo per migliorie boschive per € 4.900,00 ed al fondo per l'innovazione informatica per € 2.000,00 (questi due ultimi stanziamenti sono previsti anche per le annualità 2019 e 2020)..

Il Piano annuale e triennale dei lavori pubblici approvato con deliberazione giunta n.20 del 14.03.2018.

Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Al 1° gennaio 2018 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

SOCIETA'	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
HERA SPA	0,00004%
CAFC SPA (ex CARNIACQUE)	0,0305%
LEGNOSERVIZI SOC. COOP.	1,054%
ESCO MONTAGNA FVG SPA	0,18%
A&T 2000 SPA	0,003%
OPEN LEADER SOC. CONS A R.L.	4,027%

Con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 27 settembre 2017 è stata approvata, ai sensi e per gli effetti del D/Lgs n. 175/2016 e s.m.i. la ricognizioni di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 23/09/2016 e relativo piano di razionalizzazione che prevede la dismissione delle seguenti partecipazioni:

- HERA SPA
- LEGNOSERVIZI SOC. COOP.
- ESCO MONTAGNA FVG SPA.